

**CONFERENZA  
DEI RAPPRESENTANTI  
DEI GOVERNI  
DEGLI STATI MEMBRI**

**Bruxelles, 9 dicembre 2003 (10.12)  
(OR. EN/FR)**

**CIG 60/03  
ADD 1**

**PRESID 14**

**ADDENDUM DELLA NOTA DELLA PRESIDENZA**

---

della: Presidenza  
in data: 9 dicembre 2003  
alle: Delegazioni  
Oggetto: **CIG 2003**  
– *Conferenza intergovernativa (12-13 dicembre 2003):  
ADDENDUM 1 della proposta della Presidenza*

---

**ADDENDUM 1**

Si allega per le delegazioni l'addendum 1 della nota della Presidenza contenuta nel documento CIG 60/03.

\*  
\*                   \*

## **SOMMARIO**

Allegato 1	Valori dell'unione: Diritti delle persone appartenenti a una minoranza Parità tra donne e uomini .....	5
Allegato 2	Uguaglianza degli Stati membri nell'applicazione del diritto dell'Unione .....	6
Allegato 3	Prevalenza del diritto dell'Unione .....	7
Allegato 4	Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali.....	8
Allegato 5	Formazioni del Consiglio dei ministri.....	9
Allegato 6	Progetto di decisione del Consiglio europeo sull'esercizio della presidenza del Consiglio dei ministri.....	10
Allegato 7	Ministro degli affari esteri .....	11
Allegato 8	Servizio europeo per l'azione esterna .....	13
Allegato 9	Procedure di designazione del presidente della Commissione, del presidente del Consiglio europeo e del ministro degli Affari esteri dell'Unione.....	14
Allegato 10	Il quadro finanziario pluriennale .....	15
Allegato 11	Procedura di bilancio.....	16
Allegato 12	Vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie esercitata dalla Banca centrale europea.....	18
Allegato 13	Nomina dei membri del Comitato esecutivo della Banca centrale europea.....	19
Allegato 14	"Procedura Lamfalussy" .....	20
Allegato 15	Procedura semplificata per la modifica dello statuto della Banca europea per gli investimenti.....	21
Allegato 16	Controllo della Corte di giustizia europea sulle prescrizioni di carattere procedurale concernenti i disavanzi eccessivi.....	22
Allegato 17	Misure concernenti gli Stati membri la cui moneta è l'euro.....	23
Allegato 18	Cooperazione giudiziaria in materia penale .....	25
Allegato 19	Procura europea.....	28
Allegato 20	Cooperazione giudiziaria in materia civile.....	29

Allegato 21	Negoziazione e conclusione da parte degli Stati membri di accordi internazionali relativi allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.....	30
Allegato 22	Politica di sicurezza e di difesa comune.....	31
Allegato 23	Voto a maggioranza qualificata nel settore della politica estera e di sicurezza comune.....	36
Allegato 24	Clausola sociale.....	37
Allegato 25	Sicurezza sociale .....	38
Allegato 26	Fiscalità .....	39
Allegato 27	Politica sociale.....	40
Allegato 28	Coesione economica, sociale et territoriale .....	41
Allegato 29	Trasporti .....	42
Allegato 30	Ricerca e sviluppo tecnologico.....	43
Allegato 31	Energia.....	44
Allegato 32	Sanità pubblica .....	45
Allegato 33	Sport .....	47
Allegato 34	Turisme.....	48
Allegato 35	Procedura di revisione semplificata della costituzione passaggio dall'unanimità alla maggioranza qualificata e dalla procedura legislativa speciale alla procedura legislativa ordinaria .....	49
Allegato 36	Procedura di revisione semplificata della costituzione: emendamento delle politiche interne .....	50
Allegato 37	Territori d'oltremare .....	51
Allegato 38	Protocollo sulla Danimarca .....	52
Allegato 39	Servizi di interesse generale .....	58
Allegato 40	I piccoli Stati vicini dell'Unione.....	59
Allegato 41	Adesione dell'Unione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo .....	60

Allegato 42	Disposizioni relative alle istituzioni e agli organi dell'Unione per la Bulgaria e la Romania .....	61
Allegato 43	Protezione e benessere degli animali.....	63
Allegato 44	Varie .....	64

\* \* \*

**VALORI DELL'UNIONE  
DIRITTI DELLE PERSONE APPARTENENTI  
A UNA MINORANZA**

**PARITÀ TRA DONNE E UOMINI**

**Articolo I-2**

L'Unione si fonda sui valori della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, **compresi i diritti delle persone appartenenti a una minoranza**. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società fondata sul pluralismo, **sulla non discriminazione**, sulla tolleranza, sulla giustizia, sulla solidarietà e **sul principio della parità tra donne e uomini**.

\* \* \*

**UGUAGLIANZA DEGLI STATI MEMBRI  
NELL'APPLICAZIONE DEL DIRITTO DELL'UNIONE**

**Articolo I-5, paragrafo 2**

**2. Gli Stati membri sono trattati in modo uguale nell'applicazione del diritto dell'Unione.**

Secondo il principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dalla Costituzione.

Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla Costituzione o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione.

Gli Stati membri agevolano l'Unione nell'adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli obiettivi dell'Unione.

\* \* \*

**PREVALENZA DEL DIRITTO DELL'UNIONE**

**Dichiarazione sull'articolo I-5bis,  
da iscrivere nell'atto finale**

**La Conferenza constata che le disposizioni dell'articolo I-5bis rispecchiano la giurisprudenza della Corte di giustizia.**

\* \* \*

**SPIEGAZIONI RELATIVE ALLA CARTA  
DEI DIRITTI FONDAMENTALI**

**5º capoverso del preambolo**

La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dall'Unione e dal Consiglio d'Europa, nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo. In tale contesto, la Carta sarà interpretata dai giudici dell'Unione e degli Stati membri alla luce delle spiegazioni elaborate sotto l'autorità del Praesidium della Convenzione che ha redatto la Carta **e aggiornate sotto la responsabilità del Praesidium della Convenzione europea.**

**Dichiarazione da iscrivere nell'atto finale  
sulle spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali**

**La Conferenza prende atto delle spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali, elaborate sotto l'autorità del Praesidium della Convenzione che ha redatto la Carta e aggiornate sotto la responsabilità del Praesidium della Convenzione europea, riportate qui di seguito.**

*(...) [riproduzione delle spiegazioni contenute nel documento CONV 828/1/03 REV 1 del 31 luglio 2003, che saranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.]*

\* \* \*

**FORMAZIONI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

**Articolo I-23**

- 1. Il Consiglio si riunisce in varie formazioni.**
- 2. Il Consiglio "Affari generali" assicura la coerenza dei lavori delle varie formazioni del Consiglio. Prepara le riunioni del Consiglio europeo e ne assicura il seguito in collegamento con il Presidente del Consiglio europeo e la Commissione.**
- 3. Il Consiglio "Affari esteri" elabora l'azione esterna dell'Unione secondo le linee strategiche definite dal Consiglio europeo e assicura la coerenza dell'azione dell'Unione.**
- 4. Il Consiglio europeo adotta a maggioranza qualificata una decisione europea che stabilisce l'elenco delle altre formazioni del Consiglio.\***
- 5. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica quando delibera e vota su un progetto di atto legislativo. A tal fine, ciascuna sessione del Consiglio è suddivisa in due parti dedicate, rispettivamente, alle deliberazioni su atti legislativi dell'Unione e alle attività non legislative.**
- 6. La presidenza delle formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione "Affari esteri", è esercitata dai rappresentanti degli Stati membri nell'ambito del Consiglio secondo un sistema di rotazione in condizioni di parità, conformemente alle modalità fissate all'unanimità con una decisione europea del Consiglio europeo.**

\* \* \*

---

\* Dichiaraione della Conferenza che prevede che l'elenco sia fissato sulla base della decisione del Consiglio europeo di Siviglia.

**PROGETTO DI DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO  
SULL'ESERCIZIO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI<sup>1</sup>**

**Articolo 1**

**La presidenza delle formazioni del Consiglio, ad eccezione di quelle "Affari generali" e "Affari esteri", è esercitata collettivamente da gruppi predeterminati di tre Stati membri per un periodo consecutivo di 18 mesi. Tali gruppi sono composti secondo un sistema di rotazione degli Stati membri in condizioni di parità, tenendo conto della loro diversità e degli equilibri geografici in seno all'Unione.**

**La presidenza delle diverse formazioni del Consiglio è ripartita secondo criteri di parità tra gli Stati membri del gruppo che esercitano la loro funzione per tutto il periodo di cui al primo comma.**

**Articolo 2**

**La presidenza del Consiglio "Affari generali" e del Comitato dei Rappresentanti Permanenti è esercitata a turno, per sei mesi, da ciascuno dei membri del gruppo.**

**Articolo 3**

**La presidenza degli organi preparatori delle formazioni del Consiglio previste all'articolo 1 spetta allo Stato membro che esercita la presidenza, salvo decisione contraria conformemente alla procedura di cui all'articolo 5.**

**La presidenza del Comitato politico e di sicurezza è esercitata da un rappresentante del ministro degli affari esteri dell'Unione.**

**Articolo 4**

**Il Consiglio "Affari generali" assicura la coerenza e la continuità dei lavori delle varie formazioni del Consiglio nell'ambito di una programmazione pluriennale. Gli Stati membri che esercitano la presidenza adottano, con l'assistenza del Segretariato generale del Consiglio, tutte le disposizioni utili all'organizzazione e al buon andamento dei lavori del Consiglio.**

**Articolo 5**

**Il Consiglio europeo adotta a maggioranza qualificata una decisione europea che stabilisce le misure di applicazione della presente decisione<sup>2</sup>.**

\* \* \*

<sup>1</sup> Il progetto di decisione sarà adottato il giorno dell'entrata in vigore del trattato.

<sup>2</sup> Dichiarazione della Conferenza secondo cui il Consiglio europeo comincerà a preparare la decisione prevista all'articolo 5 a partire dalla firma del trattato costituzionale e darà la sua approvazione politica entro sei mesi.

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

**Articolo I-25**

1. *(invariato)*
2. *(invariato)*
3. *(invariato)*
4. La Commissione esercita le sue responsabilità in piena indipendenza. **Fatto salvo l'articolo I-27, paragrafo 2**, nell'adempimento delle loro funzioni, il presidente, i commissari europei, i commissari e il ministro degli affari esteri dell'Unione non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo.
5. La Commissione è responsabile collegialmente dinanzi al Parlamento europeo. Il presidente della Commissione è responsabile dinanzi al Parlamento europeo delle attività dei commissari. Il Parlamento europeo può adottare una mozione di censura della Commissione secondo le modalità di cui all'articolo III-243. Se tale mozione è adottata, i commissari europei e i commissari devono dimettersi collettivamente dalle loro funzioni e **il ministro degli affari esteri dell'Unione deve dimettersi dalle funzioni che esercita nella Commissione**. La Commissione continua a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla nomina di un nuovo Collegio.

**Articolo I-26, paragrafo 3**

3. Il presidente della Commissione:
  - a) definisce gli orientamenti nel cui quadro la Commissione esercita i suoi compiti;
  - b) decide l'organizzazione interna della Commissione per assicurare la coerenza, l'efficacia e la collegialità della sua azione;
  - c) nomina dei vicepresidenti scelti tra i membri del Collegio.

Un commissario europeo o un commissario rassegna le dimissioni se il presidente glielo chiede. **Il vicepresidente ministro degli affari esteri dell'Unione rassegna le dimissioni se il presidente glielo chiede in accordo con il Consiglio europeo.**

## **Articolo I-27**

1. Il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata con l'accordo del presidente della Commissione, nomina il ministro degli affari esteri dell'Unione. Il Consiglio europeo può porre fine alla sua permanenza in carica mediante la medesima procedura.
2. Il ministro degli affari esteri dell'Unione guida la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione. Contribuisce con le sue proposte all'elaborazione di detta politica e la attua in qualità di mandatario del Consiglio. Egli agisce allo stesso modo per quanto riguarda la politica di sicurezza e di difesa comune.
3. **Il ministro degli affari esteri dell'Unione presiede il Consiglio "Affari esteri".**
4. Il ministro degli affari esteri dell'Unione è uno dei vicepresidenti della Commissione. **Assicura la coerenza dell'azione dell'Unione nel settore delle relazioni esterne con la politica estera e di sicurezza comune** In seno **alla Commissione**, egli è incaricato **delle responsabilità che incombono a tale istituzione** nel settore delle relazioni esterne e del coordinamento degli altri aspetti dell'azione esterna dell'Unione. Nell'esercizio di queste responsabilità in seno alla Commissione e limitatamente alle stesse, il ministro degli affari esteri dell'Unione è soggetto alle procedure che regolano il funzionamento della Commissione **nella misura necessaria ad assicurare la coerenza con le disposizioni dei paragrafo 2 e 3.**

\* \* \*

**SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE  
ESTERNA**

**Articolo III-197, paragrafo 3**

3. Nell'esecuzione delle sue funzioni, il ministro degli Affari esteri dell'Unione si avvale di un servizio europeo per l'azione esterna. Il servizio lavora in collaborazione con i servizi diplomatici degli Stati membri. **L'organizzazione e il funzionamento dell'amministrazione centrale del servizio europeo per l'azione esterna, come pure delle delegazioni dell'Unione, sono fissati da una decisione europea del Consiglio. Il Consiglio delibera previo parere del Parlamento europeo e previa approvazione della Commissione.**

\* \* \*

**PROCEDURE DI DESIGNAZIONE  
DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE,  
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO EUROPEO E  
DEL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DELL'UNIONE**

**Dichiarazione da iscrivere nell'atto finale  
in relazione all'articolo I-26**

La Conferenza ritiene che ai sensi della Costituzione, il Parlamento europeo e il Consiglio europeo abbiano una responsabilità comune nel corretto svolgimento del processo che porta all'elezione del presidente della Commissione europea. Pertanto, rappresentanti del Parlamento europeo e del Consiglio europeo procederanno, preliminarmente alla decisione del Consiglio europeo, alle consultazioni necessarie nel quadro ritenuto più appropriato. Tali consultazioni riguarderanno il profilo dei candidati alla carica di presidente della Commissione, tenendo conto in particolare delle elezioni del Parlamento europeo, conformemente all'articolo I-26, paragrafo 1. Le modalità di tali consultazioni potranno essere precise, a tempo debito, di comune accordo tra il Parlamento europeo e il Consiglio europeo.

**Dichiarazione da iscrivere nell'atto finale  
in relazione agli articoli I-21, I-26 e I-27**

La scelta delle persone chiamate ad occupare la carica di presidente del Consiglio europeo, di presidente della Commissione e di ministro degli Affari esteri dell'Unione dovrà tenere debitamente conto della necessità di rispettare la diversità geografica e demografica dell'Unione e dei suoi Stati membri.

\* \* \*

**IL QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE**

**Articolo I-54**

1. Il quadro finanziario pluriennale mira ad assicurare l'ordinato andamento delle spese dell'Unione entro i limiti delle sue risorse proprie. Fissa per categoria di spesa gli importi dei massimali annui degli stanziamenti per impegno, conformemente all'articolo III-308.
2. Una legge europea del Consiglio fissa il quadro finanziario pluriennale. Il Consiglio delibera previa approvazione del Parlamento europeo che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono.
3. Il bilancio annuale dell'Unione è stabilito nel rispetto del quadro finanziario pluriennale.
4. Quando adotta il primo quadro finanziario pluriennale dopo **la scadenza del quadro in vigore alla data della firma** della Costituzione, il Consiglio delibera all'unanimità.

**Il Consiglio europeo può adottare a maggioranza qualificata una decisione europea che autorizza il Consiglio a deliberare all'unanimità per l'adozione del quadro finanziario pluriennale successivo al primo quadro finanziario di cui al primo comma.**

\* \* \*

**PROCEDURA DI BILANCIO**

**Articolo III-310**

La legge europea stabilisce il bilancio annuale dell'Unione in conformità delle disposizioni in appresso.

1. Ciascuna istituzione elabora, anteriormente al **1° maggio**, uno stato di previsione delle spese per l'anno successivo. La Commissione raggruppa tali stati di previsione in un progetto di bilancio, che può comportare previsioni divergenti.

Tale progetto comprende una previsione delle entrate ed una previsione delle spese.

2. La Commissione sottopone una proposta contenente il progetto di bilancio al Parlamento europeo e al Consiglio non oltre il **15 giugno** dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio.

La Commissione può modificare il progetto di bilancio nel corso della procedura, fino alla convocazione del comitato di conciliazione di cui al paragrafo 5.

3. Il Consiglio adotta la sua posizione<sup>1</sup> sul progetto di bilancio e la comunica al Parlamento europeo non oltre il **1° settembre** dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio. Informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che l'hanno indotto a adottare tale posizione.

4. Se, entro un termine di quarantadue giorni dalla comunicazione, il Parlamento europeo:

a) approva la posizione del Consiglio, la legge europea che stabilisce il bilancio è adottata;

b) **non ha deliberato, la legge europea che stabilisce il bilancio si considera adottata;**

c) adotta, a maggioranza dei membri che lo compongono, degli emendamenti, il **progetto** emendato è trasmesso al Consiglio e alla Commissione. Il presidente del Parlamento europeo, d'intesa con il presidente del Consiglio, convoca senza indugio il comitato di conciliazione. **Tuttavia**, il comitato di conciliazione non si riunisce se, entro un termine di dieci giorni da detta trasmissione, il Consiglio comunica al Parlamento europeo che approva tutti gli emendamenti.

5. Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti ed altrettanti rappresentanti del Parlamento europeo, ha il compito **di giungere, basandosi sulle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio**, a un accordo su un progetto comune, a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei rappresentanti del Parlamento europeo, entro un termine di ventuno giorni dalla convocazione.

<sup>1</sup> pm: conformemente all'articolo I-22, paragrafo 3, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

La Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende ogni iniziativa necessaria per favorire un ravvicinamento fra la posizione del Parlamento europeo e quella del Consiglio.

**6.** Se, entro il termine di ventuno giorni di cui al paragrafo 5, il comitato di conciliazione approva un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio<sup>1</sup> dispongono ciascuno di un termine di quattordici giorni a decorrere **dalla data di tale approvazione** per adottare **la legge europea che stabilisce il bilancio conformemente al** progetto comune; il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei voti espressi.

**7.** Se, entro il termine di ventuno giorni di cui al paragrafo 5, il comitato di conciliazione non approva il progetto comune o se **entro il termine di quattordici giorni di cui al paragrafo 6**, il Consiglio respinge il progetto comune<sup>1</sup> **o non delibera sul progetto comune**, il Parlamento europeo può entro un termine di quattordici giorni, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei voti espressi, confermare gli emendamenti. Se l'emendamento del Parlamento non è confermato, la posizione del Consiglio sulla **linea di bilancio** oggetto di tale emendamento si considera **adottata**.

**8.** **Il Consiglio può, entro un termine di quattordici giorni dalla conferma da parte del Parlamento europeo degli emendamenti, respingere<sup>1</sup> il progetto risultante dall'applicazione del paragrafo 7 e chiedere<sup>1</sup> che la Commissione sottoponga un nuovo progetto di bilancio. Se entro tale termine, il Consiglio non ha deliberato, la legge europea che stabilisce il bilancio si considera definitivamente adottata.**

**9.** Se entro **il termine di quattordici giorni di cui al paragrafo 6**, il Parlamento europeo respinge il progetto comune a maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei voti espressi, può chiedere che la **Commissione** sottoponga un nuovo progetto di bilancio. **Se entro tale termine, il Parlamento europeo non ha deliberato, la legge europea che stabilisce il bilancio si considera definitivamente adottata, conformemente al progetto comune.**

**10.** Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata, il presidente del Parlamento europeo constata che la legge europea che stabilisce il bilancio è definitivamente adottata.

**11. Ciascuna istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel rispetto delle disposizioni della Costituzione e degli atti adottati a sua norma, in particolare in materia di risorse proprie dell'Unione e di equilibrio delle entrate e delle spese.**

\* \* \*

---

<sup>1</sup> pm: conformemente all'articolo I-22, paragrafo 3, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

**VIGILANZA PRUDENZIALE DEGLI ENTI CREDITIZI E  
DELLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE ESERCITATA  
DALLA BANCA CENTRALE EUROPEA**

**Articolo III-77, paragrafo 6**

6. Una legge europea **del Consiglio** può affidare alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese di assicurazione. **Il Consiglio delibera all'unanimità** previa consultazione della Banca centrale europea **e del Parlamento europeo**.

\* \* \*

**NOMINA DEI MEMBRI DEL COMITATO ESECUTIVO  
DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**

**Articolo III-289 bis**

1. *(invariato)*
2. a) Il comitato esecutivo comprende il presidente, il vicepresidente e quattro altri membri.
- b) Il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo sono nominati, tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario, **dal Consiglio europeo che delibera a maggioranza qualificata** su raccomandazione del Consiglio dei ministri e previa consultazione del Parlamento europeo e del consiglio direttivo della Banca centrale europea.

Il loro mandato ha una durata di otto anni e non è rinnovabile.

Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri del comitato esecutivo.

\* \* \*

**"PROCEDURA LAMFALUSSY "**

**Dichiarazione da iscrivere nell'Atto finale**  
**in relazione all'articolo I-35**

**La Conferenza prende atto dell'intenzione della Commissione di continuare a consultare gli esperti degli Stati membri nell'elaborazione delle sue proposte di regolamenti delegati nel settore dei servizi finanziari, secondo la sua prassi costante.**

\* \* \*

**PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LA MODIFICA  
DELLO STATUTO DELLA BANCA EUROPEA  
PER GLI INVESTIMENTI**

**Articolo III-299**

La Banca europea per gli investimenti ha personalità giuridica.

I suoi membri sono gli Stati membri.

Lo statuto della Banca costituisce l'oggetto di un protocollo.

**Una legge europea del Consiglio può modificare lo statuto della Banca. Il Consiglio delibera all'unanimità, su richiesta della Banca e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione o su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca.**

\* \* \*

**CONTROLLO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA  
SULLE PRESCRIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE  
CONCERNENTI I DISAVANZI ECCESSIVI**

**Articolo III-76, paragrafo 12**

**12. Il diritto di esperire le azioni di cui agli articoli III-265 e III-266 può essere esercitato, per quanto riguarda i paragrafi da 1 a 6, soltanto in relazione alle prescrizioni di carattere procedurale ivi previste.**

\* \* \*

**MISURE CONCERNENTI GLI STATI MEMBRI  
LA CUI MONETA È L'EURO**

**Articolo III-88**

1. Per garantire il corretto funzionamento dell'unione economica e monetaria e in conformità delle pertinenti disposizioni della Costituzione, **il Consiglio adotta, secondo la procedura pertinente tra quelle di cui agli articoli III-71 e III-76**, misure concernenti gli Stati membri la cui moneta è l'euro, al fine di:
  - a) rafforzare il coordinamento della disciplina di bilancio e la sorveglianza della medesima;
  - b) elaborare, per quanto li riguarda, gli orientamenti di politica economica vigilando affinché siano compatibili con quelli adottati per l'insieme dell'Unione, e garantirne la sorveglianza.
2. (*invariato*)

**Articolo III-91, paragrafo 2**

2. Le disposizioni della Costituzione indicate in appresso non si applicano agli Stati membri con deroga:
  - a) - h) (*invariato*)
  - i) **decisioni europee che definiscono le posizioni comuni sulle questioni che rivestono un interesse particolare per l'unione economica e monetaria nell'ambito delle competenti istituzioni e conferenze finanziarie internazionali. (articolo III-90, paragrafo 1);**
  - j) **misure opportune per garantire una rappresentanza unificata nell'ambito delle istituzioni e conferenze finanziarie internazionali (articolo III-90, paragrafo 2).**

Pertanto, negli articoli di cui sopra, per "Stati membri" si intendono gli Stati membri la cui moneta è l'euro.

#### **Articolo III-91, paragrafo 4**

4. I diritti di voto dei membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri con deroga sono sospesi al momento dell'adozione da parte del Consiglio delle misure di cui agli articoli elencati al paragrafo 2, **come pure nei casi seguenti:**

- a) raccomandazioni rivolte agli Stati membri la cui moneta è l'euro nel quadro della sorveglianza multilaterale, per quanto riguarda anche i programmi di stabilità e gli avvertimenti (articolo III-71, paragrafo 4);**
- b) misure relative ai disavanzi eccessivi riguardanti gli Stati membri la cui moneta è l'euro (articolo III-76, paragrafi 6, 7, 8 e 11).**

*(..... resto del paragrafo invariato)*

\* \* \*

**COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE**

**Articolo III-158**

1. L'Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché delle diverse tradizioni e dei diversi ordinamenti giuridici degli Stati membri .
2. *(invariato)*
3. *(invariato)*
4. *(invariato)*

**Articolo III-171**

1. La cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione è fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e include il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei settori di cui al paragrafo 2 e all'articolo III-172.

La legge o la legge quadro europea stabilisce le misure intese a:

- a) definire norme e procedure per assicurare il riconoscimento in tutta l'Unione di tutte le forme di sentenza e di decisione giudiziaria;
- b) prevenire e risolvere i conflitti di competenza tra gli Stati membri;
- c) favorire la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari;
- d) facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione all'azione penale e all'esecuzione delle decisioni.

2. **Laddove necessario per** facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, la legge quadro europea può stabilire norme minime. **Queste tengono conto delle differenze tra le tradizioni e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, in particolare tra i cosiddetti ordinamenti di "common law" e gli altri.**

**Esse riguardano:**

- a) l'ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri;
- b) i diritti della persona nella procedura penale;
- c) i diritti delle vittime della criminalità;
- d) altri elementi specifici della procedura penale, individuati dal Consiglio in via preliminare mediante una decisione europea. Il Consiglio delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.

L'adozione **delle norme minime di cui al presente paragrafo** non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre un livello più elevato di tutela **delle persone**.

**Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di legge quadro europea di cui al presente paragrafo ledà i principi fondamentali del suo ordinamento giuridico, può chiedere che la questione sia sottoposta al Consiglio europeo. In tal caso, la procedura di cui all'articolo III-302 è sospesa. Previa discussione, il Consiglio europeo può:**

- a) **rinviare il progetto al Consiglio, il che pone fine alla sospensione della procedura di cui all'articolo III-302 o**
- b) **chiedere alla Commissione o al gruppo di Stati membri all'origine del progetto di legge quadro di presentare un nuovo progetto; in tal caso, l'atto inizialmente proposto si considera non adottato.**

### **Articolo III-172**

1. La legge quadro europea può stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni.

Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta di esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di capitali, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata.

In funzione dell'evoluzione della criminalità, il Consiglio può adottare una decisione europea che individua altre sfere di criminalità che rispondono ai criteri di cui al presente paragrafo. Delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.

2. Allorché il ravvicinamento delle norme di diritto penale si rivela indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione, la legge quadro europea può stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore in questione. Essa è adottata secondo la stessa procedura utilizzata per l'adozione delle misure di armonizzazione in questione, fatto salvo l'articolo III-165.

3. **Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di legge quadro europea di cui ai paragrafi 1 o 2 leda i principi fondamentali del suo ordinamento giuridico, può chiedere che la questione sia sottoposta al Consiglio europeo. In tal caso, quando applicabile, la procedura di cui all'articolo III-302 è sospesa. Previa discussione, il Consiglio europeo può:**

- a) rinviare il progetto al Consiglio, il che pone fine alla sospensione della procedura di cui all'articolo III-302, qualora applicabile, o**
- b) chiedere alla Commissione o al gruppo di Stati membri all'origine del progetto di legge quadro di presentare un nuovo progetto; in tal caso, l'atto inizialmente proposto si considera non adottato.**

\* \* \*

**PROCURA EUROPEA**

**Articolo III-175 (nuovo)**

1. Per combattere i reati che ledono gli interessi **finanziari** dell'Unione, una legge europea del Consiglio può istituire una Procura europea a partire dall'Eurojust. Il Consiglio delibera all'unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo.
2. La Procura europea è competente per individuare, perseguire e trarre in giudizio, eventualmente in collegamento con l'Europol, gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, quali definiti dalla legge europea prevista nel paragrafo 1, e i loro complici. Esercita l'azione penale per tali reati dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri.
3. La legge europea di cui al paragrafo 1 stabilisce lo statuto della Procura europea, le condizioni di esercizio delle sue funzioni, le regole procedurali applicabili alle sue attività e all'ammissibilità delle prove e le regole applicabili al controllo giurisdizionale degli atti procedurali che adotta nell'esercizio delle sue funzioni.
4. **Il Consiglio europeo può adottare una decisione che modifica il paragrafo 1 allo scopo di estendere le attribuzioni della Procura europea alla lotta contro la criminalità grave che presenta una dimensione transnazionale, e che modifica, di conseguenza, il paragrafo 2 per quanto riguarda gli autori di reati gravi con ripercussioni in più Stati membri e i loro complici. Il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione.**

**La decisione del Consiglio europeo entra in vigore soltanto dopo l'approvazione da parte degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.**

\* \* \*

**COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE**

**Articolo III-170**

1. L'Unione sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e extragiudiziali. Tale cooperazione può includere l'adozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
2. A tal fine la legge o la legge quadro europea stabilisce, **segnatamente se necessario al buon funzionamento del mercato interno**, misure volte in particolare a garantire:
  - a) il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione;
  - b) la notificazione transnazionale degli atti giudiziari ed extragiudiziali;
  - c) la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di competenza;
  - d) la cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova;
  - e) un accesso **effettivo** alla giustizia;
  - f) **l'eliminazione degli ostacoli** al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri;
  - g) lo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie;
  - h) un sostegno alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari.
3. In deroga al paragrafo 2, le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali sono stabilite da una legge o una legge quadro europea del Consiglio che delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione europea che determina gli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali e che potrebbero formare oggetto di atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria. Delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

\* \* \*

**NEGOZIAZIONE E CONCLUSIONE DA PARTE DEGLI  
STATI MEMBRI DI ACCORDI INTERNAZIONALI RELATIVI  
ALLO SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA**

**Dichiarazione da iscrivere nell'atto finale**

La Conferenza conferma che gli Stati membri possono negoziare e concludere accordi con paesi terzi o organizzazioni internazionali nei settori contemplati dalle sezioni 3, 4 e 5 del Capitolo IV del Titolo III della Parte III del Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, purché detti accordi siano conformi alla legislazione dell'Unione.

\* \* \*

**POLITICA DI SICUREZZA E DI DIFESA COMUNE**

**Articolo III-211, paragrafo 2**

**Gli Stati membri che partecipano alla realizzazione della missione informano periodicamente il Consiglio dell'andamento della missione, di propria iniziativa o a richiesta di un altro Stato membro. Detti Stati lo adiscono immediatamente se la realizzazione di tale missione comporta conseguenze nuove di ampia portata o se impone una modifica dell'obiettivo, della portata o delle modalità della missione stabiliti nelle dalle decisioni europee di cui al paragrafo1. In tal caso, il Consiglio dei ministri adotta le decisioni europee necessarie.**

**Cooperazione strutturata permanente**

**Articolo I-40, paragrafo 6**

**Gli Stati membri che rispondono a criteri più elevati in termini di capacità militari e che hanno sottoscritto ~~tra loro~~ impegni più vincolanti in materia ai fini delle missioni più impegnative instaurano una cooperazione strutturata **permanente** nell'ambito dell'Unione. Detta cooperazione è disciplinata dalle disposizioni dell'articolo III-213. Essa lascia impregiudicato l'articolo III-210.**

**Articolo III-213**

**1. Gli Stati membri che desiderano partecipare alla cooperazione strutturata permanente di cui all'articolo I-40, paragrafo 6 e che rispondono ai criteri e sottoscrivono gli impegni in materia di capacità militari specificati nel protocollo **sulla cooperazione strutturata permanente** notificano la loro intenzione al Consiglio e al ministro degli affari esteri dell'Unione.**

**2. ~~Entro tre mesi dalla suddetta notifica il Consiglio adotta una decisione europea che istituisce la cooperazione strutturata permanente e fissa l'elenco degli Stati membri partecipanti. Il Consiglio delibera La decisione che istituisce la cooperazione strutturata permanente, compreso l'elenco dei partecipanti, è adottata, entro tre mesi dalla suddetta notifica, dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa ~~o~~ parere consultazione del ministro degli affari esteri dell'Unione.~~**

**3. ~~Se uno Ogni Stato membro desidera partecipare che, in una fase successiva, desideri partecipare alla tale cooperazione strutturata permanente in una fase successiva, il Consiglio dei ministri delibera sulla richiesta di questo Stato membro e notifica la sua intenzione al Consiglio e al ministro degli affari esteri dell'Unione.~~**

**Il Consiglio adotta una decisione europea che conferma l'ammissione la partecipazione di ogni dello Stato membro interessato che risponde ai criteri e sottoscrive gli impegni di cui agli articoli 2 1 e 3 2 del protocollo di cui al paragrafo 1. I membri del Consiglio dei ministri rappresentanti gli Stati membri che partecipano alla cooperazione strutturata deliberano a maggioranza qualificata previa consultazione del ministro degli affari esteri dell'Unione.**

**Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti prendono parte al voto. Per maggioranza qualificata si intende la maggioranza dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti, che totalizzino almeno i tre quinti della popolazione di tali Stati membri partecipanti.<sup>1</sup>**

**4. Se uno Stato membro partecipante non soddisfa più i criteri o non può più assolvere gli impegni da esso assunti in tale ambito di cui agli articoli 1 e 2 del Protocollo citato al paragrafo 1, il Consiglio può decidere alle stesse condizioni adottare una decisione europea che sospende la partecipazione la sospensione di questo Stato.**

**Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti, ad eccezione dello Stato membro in questione<sup>2</sup>, prendono parte al voto. Per maggioranza qualificata si intende la maggioranza dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti, ad eccezione dello Stato membro in questione, che totalizzino almeno i tre quinti della popolazione di tali Stati membri partecipanti.<sup>1</sup>**

**5. Se uno Stato membro partecipante desidera ritirarsi dalla cooperazione strutturata permanente potrà farlo informandone previamente il Consiglio notifica la sua decisione al Consiglio, che prende atto del fatto che la partecipazione dello Stato membro in questione termina.**

**6. Tutte Le altre decisioni europee e le raccomandazioni del Consiglio prese su questioni riguardanti nel quadro della cooperazione strutturata, diverse da quelle previste ai paragrafi da 2 a 5, sono adottate all'unanimità. Per l'applicazione del presente paragrafo l'unanimità è costituita dai voti dei soli rappresentanti degli Stati membri partecipanti.**

o  
o o

---

<sup>1</sup> Procedura classica ripresa in tutta la Costituzione. Inoltre, nell'articolo 2, paragrafo 4 del Protocollo sulle disposizioni transitorie relative alle istituzioni e organi dell'Unione occorrerà fare riferimento all'articolo III-213, paragrafo 3.

<sup>2</sup> Procedura classica: il rappresentante in sede di Consiglio dello Stato membro "in questione" non partecipa di norma al voto (cfr. UEM, sanzioni, ritiro).

## **Cooperazione più stretta in materia di difesa reciproca**

### **Articolo I-40, paragrafo 7**

Qualora uno Stato membro subisca un'aggressione armata nel suo territorio, gli altri Stati membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, in conformità delle disposizioni dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. **Ciò non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri.**

Gli impegni e la cooperazione in questo settore rimangono conformi agli impegni assunti nell'ambito della NATO, che resta, per gli Stati che ne sono membri, il fondamento della loro difesa collettiva e l'istanza di attuazione della stessa.

### **Articolo III-214** *(soppresso)*

## **Protocollo sulla cooperazione strutturata permanente istituita dall'articolo I-40, paragrafo 6 e dall'articolo III-213 della Costituzione**

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

visto l'articolo I-40, paragrafo 6 e l'articolo III-213 della Costituzione,

RAMMENTANDO che l'Unione conduce una politica estera e di sicurezza comune fondata sulla realizzazione di un livello di convergenza delle azioni degli Stati membri in costante crescita;

RAMMENTANDO che la politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte integrante della politica estera e di sicurezza comune; che assicura che l'Unione disponga di una capacità operativa fondata su mezzi civili e militari; che l'Unione può avvalersi di tali mezzi per le missioni menzionate all'articolo III-210 che si svolgono al suo esterno per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite; che l'esecuzione di tali compiti si basa sulle capacità militari fornite dagli Stati membri, conformemente al principio della **"riserva unica di forze"**<sup>1</sup>;

RAMMENTANDO che la politica di sicurezza e di difesa comune dell'Unione non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri;

RAMMENTANDO che la politica di sicurezza e di difesa comune dell'Unione rispetta gli obblighi derivanti dal trattato del Nord-Atlantico per ~~alcuni~~ gli Stati membri che ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite l'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico, che resta il fondamento della difesa collettiva dei suoi membri, ed è compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto;

---

<sup>1</sup> In inglese: " single set of forces".

CONVINTE che un ruolo più forte dell'Unione in materia di sicurezza e di difesa contribuirà alla vitalità di un'Alleanza atlantica rinnovata, conformemente agli accordi "Berlin plus";

DETERMINATE ad assicurare che l'Unione sia in grado di assumere pienamente le responsabilità che le incombono nella comunità internazionale;

RICONOSCENDO che l'**Organizzazione delle Nazioni Unite** può chiedere l'assistenza dell'Unione per attuare, in situazioni di urgenza, missioni **avviate di eui ai sensi dei capi 6 o 7 VI e VII della Carta delle Nazioni Unite**;

RICONOSCENDO che il rafforzamento della politica di sicurezza e di difesa richiederà sforzi da parte degli Stati membri nel settore delle capacità;

CONSAPEVOLI che il raggiungimento di una nuova fase nello sviluppo della politica europea di sicurezza e di difesa presuppone sforzi risolti da parte degli Stati membri che ne hanno espresso la disponibilità;

RICORDANDO che è importante che il ministro degli affari esteri sia pienamente associato ai lavori nel quadro della cooperazione strutturata **permanente**;

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate alla Costituzione:

#### Articolo 1

~~Gli Stati membri che si dichiarano disposti a procedere più rapidamente e a spingersi oltre per sviluppare la capacità dell'Unione a condurre azioni e operazioni di gestione delle crisi, comprese quelle più impegnative, stabiliscono tra loro una cooperazione strutturata ai sensi dell'articolo I-40, paragrafo 6 della Costituzione, per rafforzare la capacità dell'Unione a svolgere il ruolo che le compete a livello internazionale.~~<sup>1</sup>

#### Articolo 1

~~Partecipano alla~~ La cooperazione strutturata **permanente di cui all'articolo I-40, paragrafo 6 della Costituzione è aperta a ogni gli Stato membro** che s'impegna, ~~alla~~ dalla data dell'entrata in vigore del trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa:

a) a d'intensificare i loro sforzi ~~nello procedere più intensamente allo~~ sviluppo delle sue capacità di difesa, anche attraverso lo sviluppo dei loro suoi contributi nazionali e la partecipazione, se del caso, a forze multinazionali, ai principali programmi europei di equipaggiamento e all'attività dell'Agenzia europea nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti <sup>2</sup> (in appresso "l'Agenzia"), e

<sup>1</sup> Questo articolo va soppresso: oltre ad essere un doppione dell'articolo I-40, paragrafo 6, è anche parzialmente inesatto ("si dichiarano").

<sup>2</sup> Denominazione esatta di questa agenzia quale approvata dalla Decisione 2003/834/CE del Consiglio, del 17 novembre 2003, che istituisce una squadra incaricata di preparare la creazione dell'agenzia nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti (GU. L 318, del 3.12.2003, pag. 19).

- b) ad essere in grado di fornire, al più tardi nel 2007, a titolo nazionale o come ~~parte essenziale componente~~ di ~~pacchetti gruppi~~ di forze multinazionali, unità di combattimento mirate alle missioni previste, configurate sul piano tattico come formazione di combattimento, con gli elementi di supporto, compresi trasporto e logistica, capaci di intraprendere missioni menzionate all'articolo III-210, entro un termine da 5 a 30 giorni, in particolare per rispondere a richieste **dell'Organizzazione** delle Nazioni Unite, e sostenibili per un periodo iniziale di 30 giorni prorogabili fino ad almeno 120 giorni.

## Articolo 2

Gli Stati membri **partecipanti** alla cooperazione strutturata **permanente** si impegnano, per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1:

- a) a cooperare, ~~in seguito~~ dall'entrata in vigore del trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, ~~se al fine di conseguire~~ obiettivi **concordati** riguardanti il livello delle spese per gli investimenti in materia di equipaggiamenti per la difesa e a riesaminare regolarmente tali obiettivi, alla luce dell'ambiente di sicurezza e delle responsabilità internazionali dell'Unione;
- b) a ravvicinare, per quanto possibile, i loro strumenti di difesa, segnatamente armonizzando ~~l'espressione~~ **l'identificazione** dei bisogni militari, mettendo in comune e, se del caso, specializzando i loro mezzi e capacità di difesa, **nonché** promuovendo la cooperazione nei settori della formazione e della logistica;
- c) a prendere misure concrete per rafforzare la disponibilità, l'interoperabilità, la flessibilità e la schierabilità delle loro forze, segnatamente identificando obiettivi comuni in materia di proiezione delle forze ~~è~~ può includere un riesame, **anche eventualmente riesaminando le loro** delle procedure decisionali nazionali;
- d) a cooperare per assicurare ~~che essi~~ gli Stati membri **partecipanti** ~~prendano~~ **di prendere** le misure necessarie per colmare, ~~nel quadro del meccanismo di sviluppo delle capacità, le lacune constatate,~~ anche attraverso approcci multinazionali e senza pregiudizio degli impegni che li riguardano in seno alla NATO, **le lacune constatate nel quadro del "meccanismo di sviluppo delle capacità"**;<sup>1</sup>
- e) a partecipare, se del caso, allo sviluppo di programmi comuni o europei di equipaggiamenti di vasta portata nel quadro dell'Agenzia ~~europea per le capacità di difesa~~.

## Articolo 3

L'Agenzia ~~europea per le capacità di difesa~~ contribuisce alla valutazione regolare dei contributi degli Stati membri **partecipanti** in materia di capacità, in particolare dei contributi forniti seguendo i criteri che saranno stabiliti segnatamente sulla base dell'articolo 2, e ~~riferirà~~ **riferisce** in materia attraverso gli organismi appropriati almeno una volta l'anno. La valutazione potrà servire di base ~~alla definizione di~~ alle raccomandazioni e alle **decisioni del Consiglio adottate** conformemente all'articolo III-213 della Costituzione.

\* \* \*

---

<sup>1</sup> Paragrafo riformulato in un intento di chiarezza.

**VOTO A MAGGIORANZA QUALIFICATA NEL SETTORE  
DELLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE**

**Articolo III-201**

1. *(invariato)*
2. In deroga al paragrafo 1, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata:
  - a) quando adotta una decisione europea che definisce un'azione o una posizione dell'Unione, sulla base di una decisione europea del Consiglio europeo relativa agli interessi e obiettivi strategici dell'Unione di cui all'articolo III-194, paragrafo 1;
  - b) quando adotta, **su proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione europea**, una decisione europea che definisce un'azione o una posizione dell'Unione ~~in base a una proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione presentata in seguito a una richiesta specifica rivolta a quest'ultimo dal Consiglio europeo di sua iniziativa o su iniziativa del ministro;~~
  - c) quando adotta una decisione europea che attua una decisione europea che definisce un'azione o una posizione dell'Unione;
  - d) quando adotta una decisione europea relativa alla nomina di un rappresentante speciale ai sensi dell'articolo III-203.

Se un membro del Consiglio dichiara che, per vitali ed esplicati motivi di politica nazionale, intende opporsi all'adozione di una decisione europea che richiede la maggioranza qualificata, non si procede alla votazione. Il ministro degli affari esteri dell'Unione cerca, in stretta consultazione con lo Stato membro interessato, una soluzione accettabile per quest'ultimo. In mancanza di un risultato il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può chiedere che della questione sia investito il Consiglio europeo, in vista di una decisione europea all'unanimità.

3. *(invariato)*
4. *(invariato)*

\* \* \*

**CLAUSOLA SOCIALE**

**Articolo III-2bis**

**Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni di cui alla presente Parte, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un livello di occupazione elevato, la garanzia di una protezione sociale adeguata, la lotta contro l'esclusione sociale e un livello elevato di istruzione, formazione e tutela della salute umana.**

\* \* \*

**SICUREZZA SOCIALE**

**Articolo III-21**

1. In materia di sicurezza sociale la legge o la legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per realizzare la libera circolazione dei lavoratori, attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti dipendenti e autonomi e ai loro aventi diritto:
  - a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste,
  - b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati membri.
2. **Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di legge quadro europea di cui al paragrafo 1 leda i principi fondamentali del suo sistema di sicurezza sociale o incida sensibilmente sull'equilibrio finanziario globale, può chiedere che la questione sia sottoposta al Consiglio. In tal caso, la procedura di cui all'articolo III-302 viene sospesa. Dopo la discussione, il Consiglio europeo:**
  - a) **può rinviare il progetto al Consiglio, e ciò annulla la sospensione della procedura di cui all'articolo III-302, ovvero**
  - b) **può chiedere alla Commissione di presentare un nuovo progetto; in tal caso, l'atto inizialmente proposto si considera non adottato.**

\* \* \*

**FISCALITÀ**

**Articolo III-62, paragrafo 2**

Qualora il Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione, constati che le misure di cui al paragrafo 1 riguardano la cooperazione amministrativa o la lotta contro la frode fiscale e l'elusione fiscale illecita **e non incidono sui regimi fiscali degli Stati membri**, esso delibera, in deroga al paragrafo 1, a maggioranza qualificata quando adotta una legge o una legge quadro europea che stabilisce tali misure.

\* \* \*

**POLITICA SOCIALE**

**Dichiarazione da iscrivere nell'Atto finale in relazione all'articolo III-107**

La Conferenza conferma che le politiche descritte nell'articolo III-107 sono essenzialmente di competenza degli Stati membri. Le misure di incoraggiamento e di coordinamento da adottare a livello d'Unione conformemente alle disposizioni di tale articolo hanno carattere complementare. Esse mirano a rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e non ad armonizzare sistemi nazionali. Non incidono sulle garanzie e gli usi esistenti in ciascuno Stato membro in materia di responsabilità delle parti sociali.

\* \* \*

**COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE**

**Articolo III-116**

Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale. **In particolare, l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni più svantaggiate. Nel perseguire tale obiettivo, un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica, nonché talune regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.**

**Articolo III-56**  
*[invariato]*

\* \* \*

**TRASPORTI**

**Articolo III-134**  
*(nuovo comma)*

**All'atto dell'adozione della legge o della legge quadro europea di cui al secondo comma, si tiene conto dei casi in cui la sua applicazione rischi di pregiudicare gravemente il tenore di vita e l'occupazione in talune regioni, come pure l'uso delle attrezzature relative ai trasporti.**

\* \* \*

**RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO**

**Articolo III-146, paragrafo 1**

1. **L'azione dell'Unione** mira a rafforzare le **sue** basi scientifiche e tecnologiche **con la realizzazione di uno spazio europeo della ricerca nel quale i ricercatori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie circolino liberamente**, a favorire lo sviluppo della sua competitività, **inclusa quella della sua industria**, e a promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie ai sensi di altri capi della Costituzione.

**Articolo III-149**

1. La legge europea stabilisce il programma quadro pluriennale che comprende l'insieme delle azioni **finanziate dall'Unione**. È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.
2. *(invariato)*
3. **Una legge europea del Consiglio stabilisce i programmi specifici che mettono in atto il programma quadro** nell'ambito di ciascuna azione. Ogni programma specifico precisa le modalità di realizzazione del medesimo, ne fissa la durata e prevede i mezzi ritenuti necessari. La somma degli importi ritenuti necessari, fissati dai programmi specifici, non può superare l'importo globale massimo fissato per il programma quadro e per ciascuna azione. **Detta legge è adottata previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.**
4. **A integrazione delle azioni previste dal programma quadro pluriennale, una legge europea del Consiglio stabilisce le misure necessarie all'attuazione dello spazio europeo della ricerca. Detta legge è adottata previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.**

\* \* \*

**ENERGIA**

**Articolo III-157 (nuovo)**

1. Nel quadro della realizzazione del mercato interno e tenendo conto dell'esigenza di preservare e migliorare l'ambiente, la politica dell'Unione nel settore dell'energia è intesa a:

- a) garantire il funzionamento del mercato dell'energia,
- b) garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione e
- c) promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili.

2. La legge o la legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

Detta legge o legge quadro non incide **sul diritto** di uno Stato membro **di determinare le condizioni di utilizzo delle sue strutture energetiche e la struttura del suo approvvigionamento**, fatto salvo l'articolo III-130, paragrafo 2, lettera c).

**Dichiarazione da iscrivere nell'Atto finale in relazione all'articolo III-157**

**La Conferenza ritiene che l'articolo III-157 non pregiudichi il diritto degli Stati membri di adottare le disposizioni necessarie per garantire il loro approvvigionamento energetico alle condizioni previste dall'articolo III-16.**

\* \* \*

**SANITÀ PUBBLICA**

**Articolo III-179**

1. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

L'azione dell'Unione, che completa le politiche nazionali, si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale. Tale azione comprende inoltre:

- a) la lotta contro i grandi flagelli - favorendo la ricerca su cause, propagazione e prevenzione - l'informazione e l'educazione in materia sanitaria;
- b) **la sorveglianza, l'allarme e la lotta contro le minacce gravi, accidentali o intenzionali, per la salute qualora queste possano interessare più di uno Stato membro.**

L'Unione completa l'azione degli Stati membri volta a ridurre gli effetti nocivi per la salute umana derivanti dall'uso di stupefacenti, comprese l'informazione e la prevenzione. **Essa incoraggia in particolare la cooperazione tra gli Stati membri per migliorare la complementarità dei loro servizi sanitari nelle regioni frontaliere.**

2. L'Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri nei settori di cui al presente articolo e, ove necessario, ne appoggia l'azione.

Gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le rispettive politiche e i rispettivi programmi nei settori di cui al paragrafo 1. La Commissione può prendere, in stretto contatto con gli Stati membri, ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento, in particolare iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è pienamente informato.

3. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica.

4. In deroga all'articolo I-11, paragrafo 5 e all'articolo I-16, lettera a) e in conformità dell'articolo I-13, paragrafo 2, lettera k), la legge o la legge quadro europea contribuisce alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, stabilendo le seguenti misure per affrontare i problemi comuni di sicurezza:

- a) misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza degli organi e sostanze di origine umana, del sangue e degli emoderivati; tali misure non ostano a che gli Stati membri mantengano o introducano misure protettive più rigorose;
- b) misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo primario sia la protezione della sanità pubblica;
- c) **misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza dei prodotti sanitari e dei dispositivi di impiego medico.**

La legge o la legge quadro europea è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

5. *(invariato)*

6. *(invariato)*

7. L'azione dell'Unione nel settore della sanità pubblica rispetta le competenze degli Stati membri **per la definizione della loro politica di sanità pubblica e per l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e assistenza medica. Le competenze degli Stati membri includono la gestione dei servizi sanitari e dell'assistenza medica e l'assegnazione delle risorse loro destinate.** Le misure di cui al paragrafo 4, lettera a) non pregiudicano le disposizioni nazionali sulla donazione e l'impiego medico di organi e sangue.

\* \* \*

**SPORT**

**Articolo III-182**

1. L'Unione contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendone e integrandone l'azione. Rispetta pienamente la responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, come pure le diversità culturali e linguistiche.

L'Unione contribuisce alla promozione delle sfide europee dello sport, **tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale e educativa.**

2. L'azione dell'Unione è intesa:

- a) a sviluppare la dimensione europea dell'istruzione, segnatamente con l'apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri;
- b) a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti, promuovendo tra l'altro il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio;
- c) a promuovere la cooperazione tra gli istituti di insegnamento;
- d) a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di istruzione degli Stati membri;
- e) a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socioeducative e a incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa;
- f) a incoraggiare lo sviluppo dell'istruzione a distanza;
- g) a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'imparzialità e l'apertura nelle competizioni **sportive** e la cooperazione tra gli organismi **responsabili dello sport** e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei giovani sportivi.

3. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione e **di sport**, in particolare con il Consiglio d'Europa.

4. *(invariato)*

\* \* \*

**TURISMO**

**Articolo I-16**

L'Unione **ha competenza per** condurre azioni di sostegno, di coordinamento o di complemento. Questi settori di azione, nella loro finalità europea, sono i seguenti:

- a) tutela e miglioramento della salute umana,
- b) industria,
- c) cultura,
- c bis) turismo,**
- d) istruzione, gioventù e sport e formazione professionale,
- e) protezione civile,
- f) cooperazione amministrativa.

**Articolo III-181bis**  
(nuovo)

1. **L'Unione completa l'azione degli Stati membri per promuovere la competitività delle imprese dell'Unione nel settore del turismo.**
2. **A tal fine l'azione dell'Unione intende:**
  - a) **incoraggiare la creazione di un ambiente propizio allo sviluppo delle imprese in detto settore;**
  - b) **favorire la cooperazione tra Stati membri, segnatamente attraverso lo scambio delle buone pratiche.**
3. **La legge o la legge quadro europea stabilisce misure specifiche destinate a completare le azioni condotte negli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente articolo, a eccezione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.**

\* \* \*

**PROCEDURA DI REVISIONE SEMPLIFICATA  
DELLA COSTITUZIONE**

**PASSAGGIO DALL'UNANIMITÀ ALLA MAGGIORANZA QUALIFICATA  
E DALLA PROCEDURA LEGISLATIVA SPECIALE ALLA PROCEDURA  
LEGISLATIVA ORDINARIA**

**Articolo IV-7bis<sup>1</sup>  
(nuovo)**

**1. Quando la Parte III prevede che il Consiglio deliberi all'unanimità in un settore o in un caso determinato, il Consiglio europeo può adottare una decisione europea che consenta al Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata in detto settore o caso.**

**Il presente paragrafo non si applica alle decisioni che hanno implicazioni militari o che rientrano nel settore della difesa.**

**2. Quando la Parte III prevede che il Consiglio adotti leggi europee o leggi quadro europee secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio europeo può adottare una decisione europea che consenta l'adozione di tali leggi o leggi quadro secondo la procedura legislativa ordinaria.**

**3. Ogni iniziativa presa dal Consiglio europeo in base ai paragrafi 1 o 2 è trasmessa ai parlamenti nazionali degli Stati membri. In caso di opposizione di un parlamento nazionale notificata entro sei mesi dalla data di tale trasmissione, la decisione europea di cui ai paragrafi 1 o 2 non è adottata. In assenza di opposizione, il Consiglio europeo può adottare detta decisione.**

**Per l'adozione delle decisioni europee di cui ai paragrafi 1 e 2, il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono.**

**Articolo I-24: La maggioranza qualificata  
(paragrafo 4 soppresso)**

**Articolo I-33: Atti legislativi  
(paragrafo 4 soppresso)**

\* \* \*

<sup>1</sup> L'articolo IV-7bis (durata) del documento 50/03 diventa "IV-7quarter".

**PROCEDURA DI REVISIONE SEMPLIFICATA  
DELLA COSTITUZIONE**

**EMENDAMENTO DELLE POLITICHE INTERNE**

**Articolo IV-7ter  
(nuovo)**

- 1. Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione può sottoporre al Consiglio europeo progetti intesi a modificare in tutto o in parte le disposizioni del titolo III della Parte III relativa alle politiche interne dell'Unione.**
- 2. Il Consiglio europeo può adottare una decisione europea che modifica in tutto o in parte le disposizioni del titolo III della Parte III. Il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione.**
- 3. La decisione europea di cui al paragrafo 2 non può estendere le competenze attribuite all'Unione nel presente trattato.**

\* \* \*

**TERRITORI D'OLTREMARE**

**Articolo IV-4, nuovo paragrafo 7**

**Il Consiglio europeo, su iniziativa di uno Stato membro interessato, può adottare una decisione europea che modifica lo status, nei confronti dell'Unione, di un paese o territorio francese o olandese di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, all'articolo III-330 e all'allegato II. Il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa consultazione della Commissione.**

\* \* \*

**PROTOCOLLO SULLA DANIMARCA**

**Protocollo n. 5 modificato sulla posizione della Danimarca**

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

NEL RAMMENTARE la decisione dei Capi di Stato e di Governo, riuniti in sede di Consiglio europeo a Edimburgo il 12 dicembre 1992, concernente taluni problemi sollevati dalla Danimarca in merito al trattato sull'Unione europea,

PRESO ATTO della posizione della Danimarca per quanto concerne la cittadinanza, l'unione economica e monetaria, la politica di difesa e il settore della giustizia e degli affari interni, quale stabilita nella decisione di Edimburgo.

CONSAPEVOLI del fatto che la continuazione ai sensi della Costituzione del regime giuridico derivante dalla decisione di Edimburgo limiterà in maniera significativa la partecipazione della Danimarca in importanti settori di cooperazione dell'Unione **e che per quest'ultima sarebbe del massimo interesse garantire l'integrità dell'acquis nel settore della libertà, sicurezza e giustizia,**

DESIDEROSE pertanto di stabilire un quadro giuridico che preveda l'opzione per la Danimarca di partecipare all'adozione delle misure proposte sulla base della Parte III, titolo III, capo IV della Costituzione e accogliendo favorevolmente l'intenzione della Danimarca di avvalersi di tale opzione qualora possibile secondo le proprie norme costituzionali,

PRENDENDO ATTO che la Danimarca non impedirà agli altri Stati membri di sviluppare ulteriormente la loro cooperazione per quanto concerne misure non vincolanti per la Danimarca,

TENENDO PRESENTE il **protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea,**

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni, che sono allegate alla Costituzione:

## PARTE I

### Articolo 1

La Danimarca non partecipa all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma della Parte III, titolo III, capo IV della Costituzione. Per le decisioni del Consiglio che devono essere adottate all'unanimità si richiede l'unanimità dei membri del Consiglio, ad eccezione del rappresentante del governo della Danimarca. **Ai fini del presente articolo, la maggioranza qualificata è definita come maggioranza dei membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno i tre quinti della popolazione degli Stati membri partecipanti.**<sup>1</sup>

### Articolo 2

Nessuna disposizione della Parte III, titolo III, capo IV della Costituzione, nessuna misura adottata a norma di detto capo, nessuna disposizione di alcun accordo internazionale concluso dall'Unione a norma di detto capo e nessuna decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea sull'interpretazione di tali disposizioni o misure è vincolante o applicabile in Danimarca; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo le competenze, i diritti e gli obblighi della Danimarca; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo le competenze, i diritti e gli obblighi della Danimarca; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo l'acquis comunitario e dell'Unione né costituisce parte del diritto dell'Unione, quali applicabili alla Danimarca.

### Articolo 3

La Danimarca non sostiene le conseguenze finanziarie delle misure di cui all'articolo 1 diverse dalle spese amministrative connesse con le istituzioni.

### Articolo 4

1. La Danimarca decide, entro un periodo di sei mesi dall'adozione di una misura volta a sviluppare l'acquis di Schengen e prevista nella Parte I del presente protocollo, se intende recepire tale misura nel proprio diritto interno. Se decide in tal senso, questa misura creerà un obbligo a norma del diritto internazionale tra la Danimarca e gli altri Stati membri vincolati da detta misura.
2. Se la Danimarca decidesse di non applicare la misura del Consiglio di cui al paragrafo 1, gli Stati membri **vincolati da tale misura e la Danimarca** esamineranno le **iniziative appropriate da intraprendere**.
3. La Danimarca mantiene i diritti e gli obblighi esistenti prima dell'entrata in vigore della Costituzione per quanto riguarda l'acquis di Schengen.

<sup>1</sup> Questo paragrafo richiede una disposizione transitoria sulla definizione della maggioranza qualificata prima del 1° novembre 2009 che, secondo l'approccio giuridico-tecnico proposto dal Gruppo degli esperti giuridici CIG nel documento CIG 50/03 (e relativo ADD 1), dovrebbe figurare in un unico "Protocollo sulle disposizioni transitorie". Tuttavia, il trasferimento di dette disposizioni transitorie nel "Protocollo sulle disposizioni transitorie", che è stato approvato da tutte le altre delegazioni, suscita problemi di opportunità politica per le delegazioni di Spagna e Portogallo. Conformemente all'approccio del Gruppo, il trasferimento sarà operato qualora si risolvano detti problemi di opportunità politica.

## PARTE II

### Articolo 5

Per quanto attiene alle misure adottate dal Consiglio a norma dell'articolo I-40, dell'articolo III-196, paragrafo 1 e degli articoli da III-210 a III-215 della Costituzione, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni di difesa. Pertanto la Danimarca non prende parte alla loro adozione. La Danimarca non impedirà agli altri Stati membri di sviluppare ulteriormente la loro cooperazione in questo settore. La Danimarca non ha l'obbligo di contribuire al finanziamento di spese operative connesse con tali misure, né quello di mettere a disposizione dell'Unione capacità militari.

## PARTE III

### Articolo 6

Il presente protocollo si applica altresì alle misure ancora in vigore a norma dell'articolo IV-3 della Costituzione, che erano contemplate dal protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea prima dell'entrata in vigore della Costituzione.

### Articolo 7

Gli articoli 1, 2 e 3 non si applicano alle misure che determinano quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, né a misure relative all'instaurazione di un modello uniforme per i visti.

## PARTE IV

### Articolo 8

La Danimarca può in qualunque momento, secondo le proprie norme costituzionali informare gli altri Stati membri che non intende più avvalersi, in tutto o in parte, del presente protocollo. In tal caso la Danimarca applicherà pienamente tutte le misure pertinenti in vigore a quel momento nell'ambito dell'Unione.

### Articolo 9

1. In qualsiasi momento e fatto salvo l'articolo 8, la Danimarca può, secondo le proprie norme costituzionali, notificare agli altri Stati membri che, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla notifica, la Parte I del presente protocollo è costituita dalle disposizioni di cui all'allegato del protocollo stesso.
2. Sei mesi dopo la data in cui prende effetto tale notifica, tutto l'acquis di Schengen e le misure adottate per sviluppare tale acquis, che erano fino ad allora vincolanti per la Danimarca quali obblighi di diritto internazionale, sono vincolanti per la Danimarca in quanto diritto dell'Unione.

## **Allegato al protocollo**

### Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 3, la Danimarca non partecipa all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma della Parte III, titolo III, capo IV della Costituzione. Per le decisioni del Consiglio che devono essere adottate all'unanimità si richiede l'unanimità dei membri del Consiglio, ad eccezione del rappresentante del governo della Danimarca. **Ai fini del presente articolo, per maggioranza qualificata si intende la maggioranza dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti, che totalizzino almeno i tre quinti della popolazione degli Stati membri partecipanti.**<sup>1</sup>

### Articolo 2

In conseguenza dell'articolo 1 e fatti salvi gli articoli 3, 4 e 6, nessuna disposizione della Parte III, titolo III, capo IV della Costituzione, nessuna misura adottata a norma di detto capo, nessuna disposizione di accordi internazionali conclusi dall'Unione a norma di detto capo, nessuna decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea sull'interpretazione di tali disposizioni o misure è vincolante o applicabile in Danimarca; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo le competenze, i diritti e gli obblighi della Danimarca; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo l'acquis comunitario e dell'Unione né costituisce parte del diritto dell'Unione, quali applicabili alla Danimarca.

### Articolo 3

1. La Danimarca può notificare per iscritto al Presidente del Consiglio, entro tre mesi dalla presentazione di una proposta o di un'iniziativa al Consiglio, a norma della Parte III, titolo III, capo IV della Costituzione, che desidera partecipare all'adozione e applicazione di una delle misure proposte; una volta effettuata detta notifica la Danimarca è abilitata a partecipare.
2. **Se una misura di cui al paragrafo 1 non può essere adottata dopo un congruo periodo di tempo con la partecipazione della Danimarca, essa può essere adottata dal Consiglio a norma dell'articolo 1 senza la partecipazione della Danimarca. In tal caso si applica l'articolo 2.**

### Articolo 4

La Danimarca, in qualsiasi momento dopo l'adozione di una misura a norma della Parte III, titolo III, capo IV della Costituzione, può notificare al Consiglio e alla Commissione la sua intenzione di accettarla. In tal caso si applica, con gli opportuni adattamenti, la procedura di cui all'articolo III-326, paragrafo 1 della Costituzione.

---

<sup>1</sup> **V. nota in calce relativa all'articolo 1 della Parte I del protocollo.**

## Articolo 5

1. La notifica a norma dell'articolo 4 è presentata entro sei mesi dall'adozione finale di una misura se tale misura si fonda sull'acquis di Schengen. Qualora la Danimarca non presenti una notifica conformemente all'articolo 3 o all'articolo 4 in relazione a misure che si fondano sull'acquis di Schengen, gli Stati membri **vincolati da tali misure e la Danimarca** esamineranno le **iniziative appropriate da intraprendere**.
2. Una notifica a norma dell'articolo 3 o dell'articolo 4 relativa a misure che si fondano sull'acquis di Schengen è irrevocabilmente considerata una notifica a norma dell'articolo 3 ai fini di qualsiasi altra proposta o iniziativa che intende fondarsi sulla misura in questione, purché tale proposta o iniziativa si fondi sull'acquis di Schengen.

## Articolo 6

Qualora, nei casi previsti nella presente Parte, la Danimarca sia vincolata da una misura adottata dal Consiglio a norma della Parte III, titolo III, capo IV della Costituzione, si applicano alla Danimarca, in relazione a detta misura, le pertinenti disposizioni della Costituzione.

## Articolo 7

Qualora la Danimarca non sia vincolata da una misura adottata a norma della Parte III, titolo III, capo IV della Costituzione, essa non subisce alcuna conseguenza finanziaria di tale misura diversa dai costi amministrativi che ne derivano per le istituzioni, a meno che il Consiglio, deliberando all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, decida altrimenti.

o  
o o

## **Dichiarazione della Conferenza relativa al protocollo sulla Danimarca**

La Conferenza prende atto che, per quanto riguarda gli atti giuridici che devono essere adottati dal Consiglio che agisce in quanto tale o congiuntamente con il Parlamento europeo e che contengono disposizioni applicabili alla Danimarca al pari di disposizioni non applicabili alla Danimarca in quanto aventi una base giuridica cui non si applica la Parte I del protocollo sulla Danimarca, la Danimarca dichiara che non si avvarrà del suo diritto di voto per impedire l'adozione delle disposizioni che non sono applicabili alla Danimarca.

La Conferenza prende inoltre atto del fatto che, in base alla dichiarazione della Conferenza relativa agli articoli I-42 e III-231 della Costituzione, la Danimarca dichiara che la partecipazione danese alle azioni o agli atti giuridici a norma degli articoli I-42 e III-231 avverrà nel rispetto della Parte I e della Parte II del protocollo sulla posizione della Danimarca.

## **Dichiarazione della Conferenza relativa gli articoli I-42 e III-231 della Costituzione**

Fatte salve le misure adottate dall'Unione per assolvere agli obblighi di solidarietà nei confronti di uno Stato membro che sia oggetto di un attacco terroristico o vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo, si intende che nessuna delle disposizioni degli articoli I-42 e III-231 della Costituzione pregiudica il diritto di **un altro** Stato membro di scegliere i mezzi **più** appropriati per assolvere ai suoi obblighi di solidarietà nei confronti dello Stato membro in questione.

\* \* \*

**SERVIZI DI INTERESSE GENERALE**

**Articolo III-6**

Fatti salvi gli articoli **I-5, III-55, III-56 e III-136**, in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale in quanto servizi ai quali tutti nell'Unione attribuiscono un valore e del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l'Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione della Costituzione, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, segnatamente economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i rispettivi compiti. La legge europea definisce detti principi e condizioni, **fatto salvo il potere degli Stati membri di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi nel rispetto della Costituzione**.

\* \* \*

**I PICCOLI STATI VICINI DELL'UNIONE**

**Dichiarazione da iscrivere nell'atto finale relativa all'articolo I-56**

**L'Unione terrà conto della situazione particolare degli Stati di piccole dimensioni territoriali che intrattengono con l'Unione specifiche relazioni di prossimità.**

\* \* \*

**ADESIONE DELL'UNIONE ALLA CONVENZIONE  
EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO**

**Articolo I-7**

1. *(invariato)*
2. L'Unione **aderisce** alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nella Costituzione.
3. *(invariato)*

**Articolo III-227, paragrafo 8**

8. Nel corso dell'intera procedura, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Delibera all'unanimità quando l'accordo riguarda un settore per il quale è richiesta l'unanimità per l'adozione di un atto dell'Unione, nonché per gli accordi di associazione e gli accordi di cui all'articolo III-221 con gli Stati candidati all'adesione.

\* \* \*

**DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ISTITUZIONI E AGLI ORGANI  
DELL'UNIONE PER LA BULGARIA E LA ROMANIA****Dichiarazione della Conferenza relativa al protocollo sulle  
disposizioni transitorie relative alle istituzioni e agli organi dell'Unione**

La posizione comune che assumeranno gli Stati membri nelle Conferenze di adesione della Romania e/o della Bulgaria all'Unione per quanto riguarda la ripartizione dei seggi al Parlamento europeo e la ponderazione dei voti in seno al Consiglio europeo e al Consiglio è la seguente.

1. Qualora l'adesione della Romania e/o della Bulgaria all'Unione avvenga prima dell'entrata in vigore della decisione del Consiglio europeo di cui all'articolo I-19, paragrafo 2 della Costituzione la ripartizione dei seggi al Parlamento europeo nella legislatura 2004-2009 sarà conforme alla tabella seguente per un'Unione a 27 Stati membri.

STATI MEMBRI	SEGGI AL PARLAMENTO EUROPEO
Germania	99
Regno Unito	78
Francia	78
Italia	78
Spagna	54
Polonia	54
Romania	36
Paesi Bassi	27
Grecia	24
Repubblica ceca	24
Belgio	24
Ungheria	24
Portogallo	24
Svezia	19
Bulgaria	18
Austria	18
Slovacchia	14
Danimarca	14
Finlandia	14
Irlanda	13
Lituania	13
Lettonia	9
Slovenia	7
Estonia	6
Cipro	6
Lussemburgo	6
Malta	5
<b>TOTALE</b>	<b>786</b>

Pertanto il trattato di adesione all'Unione prevederà che, in deroga all'articolo I-19, paragrafo 2 della Costituzione, il numero dei membri del Parlamento europeo possa temporaneamente essere superiore a 736 durante il resto della legislatura 2004-2009.

2. Fatto salvo l'articolo I-24, paragrafo 2 della Costituzione, la ponderazione dei voti della Romania e della Bulgaria in seno al Consiglio europeo e al Consiglio sarà rispettivamente fissata a 14 e 10 fino al 31 ottobre 2009.

3. In occasione di ciascuna adesione, la soglia di cui al protocollo sulle disposizioni transitorie relative alle istituzioni e agli organi dell'Unione sarà decisa dal Consiglio.

\*\*\*

**PROTEZIONE E BENESSERE DEGLI ANIMALI**

**Articolo III-5 bis**  
*(nuovo testo)*

Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale.

\* \* \*

**VARIE**

**A) NON PREGIUDIZIALITÀ TRA LE PROCEDURE PESC E QUELLE DEGLI ALTRI SETTORI DI ATTIVITÀ DELL'UNIONE**

**Articolo III-209**

L'attuazione della politica estera e di sicurezza comune lascia impregiudicata **l'applicazione delle procedure e la rispettiva portata delle attribuzioni delle istituzioni previste dalla Costituzione per l'esercizio delle competenze dell'Unione** di cui agli articoli da I-12 a I-14 e I-16. L'attuazione delle politiche previste in tali articoli lascia parimenti impregiudicata **l'applicazione delle procedure e la rispettiva portata delle attribuzioni delle istituzioni previste dalla Costituzione per l'esercizio delle competenze dell'Unione a titolo del presente capo**.

**B) ACCESSO DEL PUBBLICO AI DOCUMENTI DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI**

**Articolo III-305, paragrafo 1**

Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione garantiscono la trasparenza dei loro lavori e definiscono nei rispettivi regolamenti interni, in applicazione dell'articolo I-49, le disposizioni specifiche relative all'acceso del pubblico ai documenti. La Corte di giustizia dell'Unione europea, la Banca centrale europea **e la Banca europea per gli investimenti** sono soggette alle disposizioni dell'articolo I-49, paragrafo 3 **e del presente articolo soltanto** allorché esercitano funzioni amministrative.

## C) DIRITTO DI VOTO ALLE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO

### Articolo I-19

1. (*invariato*)
2. **Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione. Il loro numero non può essere superiore a settecentotrentasei.** La rappresentanza dei cittadini è garantita in modo regressivamente proporzionale, con una soglia minima di quattro membri per Stato membro.

Con sufficiente anticipo rispetto alle elezioni del Parlamento europeo del 2009, e in seguito, se necessario, per successive elezioni, il Consiglio europeo adotta all'unanimità, su iniziativa del Parlamento europeo e con l'approvazione di quest'ultimo, una decisione europea che stabilisce la composizione del Parlamento europeo, nel rispetto dei principi di cui al primo comma.

**2 bis.** Il membri del Parlamento europeo sono eletti per un mandato di cinque anni a suffragio universale diretto con uno scrutinio libero e segreto.

3. (*invariato*)

## D) RUOLO DEI PARLAMENTI NAZIONALI - PROTOCOLLI "SUSSIDIARIETÀ" E SUI PARLAMENTI NAZIONALI

### Protocollo "Sussidiarietà"

#### Articolo 6

**Ciascun parlamento nazionale dispone di due voti, ripartiti in funzione del sistema parlamentare nazionale. In un sistema parlamentare nazionale bicamerale, ciascuna delle due camere dispone di un voto.**

### Protocollo sui parlamenti nazionali

#### Articolo 8

**Se il sistema parlamentare nazionale non è unicamerale, gli articoli da 1 a 7 si applicano alle camere che lo compongono.**

**Dichiarazione da iscrivere nell'atto finale**

**Articolo 6 del protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità**  
**e articolo 8 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali**  
**degli Stati membri nell'Unione europea**

**Gli Stati membri comunicheranno alle istituzioni dell'Unione gli indirizzi delle camere che compongono i rispettivi parlamenti nazionali cui le istituzioni dovranno rivolgersi conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e al protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea.**

**E) CRITERI DI CONVERGENZA**

**Articolo III-92, paragrafo 1**

Almeno una volta ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga, la Commissione e la Banca centrale europea riferiscono al Consiglio sui progressi compiuti dagli Stati membri con deroga nell'adempimento degli obblighi relativi alla realizzazione dell'unione economica e monetaria. Dette relazioni comprendono un esame della compatibilità tra la legislazione nazionale di ciascuno di tali Stati membri, incluso lo statuto della sua banca centrale, da un lato, e gli articoli III-80 e III-81 e lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, dall'altro. Le relazioni devono anche esaminare la realizzazione di un alto grado di convergenza sostenibile con riferimento ai seguenti criteri da parte di ciascuno di tali Stati membri:

- a) *(invariato)*
- b) *(invariato)*

- c) il rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio **del sistema monetario europeo** per almeno due anni, senza svalutazioni nei confronti dell'euro;
- d) (*invariato*)

I quattro criteri esposti nel presente paragrafo e i periodi pertinenti durante i quali devono essere rispettati sono definiti ulteriormente nel protocollo sui criteri di convergenza. Le relazioni della Commissione e della Banca centrale europea tengono inoltre conto dei risultati dell'integrazione dei mercati, della situazione e dell'evoluzione delle partite correnti delle bilance dei pagamenti, di un esame dell'evoluzione dei costi unitari del lavoro e di altri indici di prezzo.

## **F) FISSAZIONE DELLE PENALITÀ IMPOSTE DALLA CORTE DI GIUSTIZIA**

### **Articolo III-267, paragrafo 3**

La Commissione, quando propone ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in virtù dell'articolo III-265 reputando che lo Stato interessato non abbia adempiuto all'obbligo di comunicare le misure di recepimento di una legge quadro europea, può, se lo ritiene opportuno, **indicare l'importo** di una somma forfettaria o di una penalità **da versare da parte di tale Stato che essa consideri adeguato alle circostanze**.

Se la Corte **constata l'inadempimento, può comminare allo Stato membro in questione il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità entro i limiti dell'importo indicato dalla Commissione. Il pagamento è esigibile nella data fissata** dalla Corte nella sentenza.

## **G) ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE**

### **Articolo III-217, paragrafo 2**

La legge o la legge quadro europea stabilisce le misure **che definiscono il quadro di attuazione della politica commerciale comune.**

## H) COOPERAZIONI RAFFORZATE

### Articolo III-324, paragrafo 1

1. Al momento dell'instaurazione le cooperazioni rafforzate sono aperte a tutti gli Stati membri, fatto salvo il rispetto delle eventuali condizioni di partecipazione stabilite dalla decisione europea di autorizzazione. La partecipazione alle cooperazioni rafforzate resta inoltre possibile in qualsiasi altro momento, fatto salvo il rispetto, oltre che delle eventuali condizioni summenzionate, degli atti già adottati in tale ambito.

La Commissione e gli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata si adoperano per **promuovere** la partecipazione del maggior numero possibile di Stati membri.

### Articolo III-325, paragrafo 2

2. La richiesta degli Stati membri che desiderano instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel quadro della politica estera e di sicurezza comune è presentata al Consiglio. È trasmessa al ministro degli affari esteri dell'Unione, che esprime un parere sulla coerenza della cooperazione rafforzata prevista con la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione, e alla Commissione, che esprime un parere segnatamente sulla coerenza della cooperazione rafforzata prevista con le altre politiche dell'Unione. È inoltre trasmessa per conoscenza al Parlamento europeo.

L'autorizzazione a procedere a una cooperazione rafforzata è concessa con una decisione europea del Consiglio, **che delibera all'unanimità**.

### Articolo III-326, paragrafo 2

2. Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione rafforzata in corso nel quadro della politica estera e di sicurezza comune notifica tale intenzione al Consiglio, al ministro degli affari esteri dell'Unione e alla Commissione.

Il Consiglio conferma la partecipazione dello Stato membro in causa previa consultazione del ministro degli affari esteri dell'Unione e dopo aver constatato, se del caso, che le condizioni di partecipazione sono soddisfatte. Il Consiglio, su proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione, può inoltre adottare le misure transitorie necessarie per l'applicazione degli atti già adottati nel quadro della cooperazione rafforzata. Tuttavia, se il Consiglio ritiene che le condizioni di partecipazione non siano soddisfatte, indica le disposizioni da adottare per soddisfarle e fissa un termine per il riesame della richiesta di partecipazione.

Ai fini del presente paragrafo, il Consiglio delibera **all'unanimità** e conformemente all'articolo I-43, paragrafo 3.

### Articolo III-328 (soppresso)

## I) CLAUSOLA DI SOLIDARIETÀ (ARTICOLI I-42 E III-231)

### Articolo III-231

1. Se uno Stato membro subisce un attacco terroristico o è vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo, gli altri Stati membri, su richiesta delle sue autorità politiche, gli prestano assistenza. A tal fine gli Stati membri si coordinano in sede di Consiglio.

2. Le modalità **di** attuazione della clausola di solidarietà di cui all'articolo I-42 **da parte dell'Unione sono definite da una decisione europea adottata dal Consiglio**, su proposta congiunta della Commissione e del ministro degli Affari esteri dell'Unione. **Quando tale decisione ha implicazioni nel settore della difesa, il Consiglio delibera conformemente all'articolo III-201, paragrafo 1.** Il Parlamento europeo è informato.

Ai fini del presente **paragrafo** e fatto salvo l'articolo III-247, il Consiglio è assistito dal comitato politico e di sicurezza, con il sostegno delle strutture sviluppate nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, e dal comitato di cui all'articolo III-162 che gli presentano, se del caso, pareri congiunti.

3. Per consentire all'Unione e agli Stati membri di agire in modo efficace, il Consiglio europeo valuta regolarmente le minacce cui è confrontata l'Unione.

## J) SICUREZZA NAZIONALE

### Articolo I-5, paragrafo 1

1. L'Unione rispetta l'identità nazionale degli Stati membri legata alla loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie regionali e locali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza **nazionale**.

### Articolo III-163

Il presente capo non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza **nazionale**.

### **Articolo III-283**

Nell'esercizio delle attribuzioni relative alle disposizioni delle sezioni 4 e 5 e del capo IV del titolo III concernenti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la Corte di giustizia dell'Unione europea non è competente a esaminare la validità o la proporzionalità di operazioni effettuate dalla polizia o da altri servizi incaricati dell'applicazione della legge di uno Stato membro o l'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza nazionale, laddove gli atti in questione rientrino nel diritto interno.

#### **k) Ritiro dall'Unione - Negoziatore**

### **Articolo I-59, paragrafo 2**

2. Lo Stato membro che decide di ritirarsi notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l'Unione conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del ritiro, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione. L'accordo è **negoziato conformemente all'articolo III-227, paragrafo 3**; è concluso dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, previa approvazione del Parlamento europeo.

---